Amena Coluber

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n° 460 del 4/12/1997 L'anno 2002, il giorno 04 del mese di maggio alle ore 19.00 in Napoli alla Via Salita Cariati n° 12 si sono riuniti i seguenti signori:

MARIANO LATTE nato a Napoli il 14/12/1956 domiciliato in Napoli alla Via Salita Cariati n° 12, professione impiegato con C.F. LTTMRN56T14F839F;

MAURO BOSNIA nato a Napoli il 12/10/1961 domiciliato in San Giorgio a Cremano alla Via Marconi n° 72, professione impiegato con C.F. BSNMRA61T10F839I;

ADRIANA COLUCCI nata a Napoli il 30/04/1946 domiciliata a Napoli alla Via Salita Cariati n° 12, professione casalinga C.F. CLCDRN46D70F839T.

I presenti chiamano a fungere da Presidente il Sig. Mariano Latte che a sua volta nomina la Sig.ra Adriana Colucci Segretario della riunione e redattrice del presente verbale. Il Presidente illustra i motivi che hanno portato i presenti a farsi promotori della costituzione di un'Associazione e dà lettura dello Statuto sociale in allegato che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità. I presenti decidono di denominare l'Associazione "GIANO O.N.L.U.S." con sede in Napoli alla Via Salita Cariati n° 12.

Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo Statuto testè approvato e vengono nominati:

Sig. MARIANO LATTE

PRESIDENTE

Sig. MAURO BOSNIA

VICE PRESIDENTE

Sig.ra ADRIANA COLUCCI

SEGRETARIO

Gli eletti costituiscono così il Consiglio di Amministrazione.

Non essendovi altri punti sui quali deliberare, il Presidente alle ore 20.30 scioglie l'assemblea, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Adrona Coluces

Adminis Colup

Jette 11/18m

STATUTO

Denominazione

ARTICOLO PRIMO

E' costituita l'Associazione: "GIANO O.N.L.U.S." organizzazione non lucrativa di utilità sociale. L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve onlus) che costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO SECONDO

Essa ha sede in Napoli alla Via Salita Cariati nº 12. Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio nazionale ed estero con delibera dell'assemblea.

Scopo

ARTICOLO TERZO

L'Associazione si propone come obiettivo il rilancio culturale, artistico e sportivo in particolare nel territorio della Regione Campania. In dettaglio si prefigge i seguenti obiettivi:

- 1. Gestione organica di manifestazioni colturali, artistiche e sportive
- Porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, possono trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della cultura, arte e sport un sollievo al proprio disagio;
- 3. Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

Exate Mon

- 4. Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla L. nº 1089 del 1º giugno 1939, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. nº 1409 del 30 settembre 1963;
- Favorire, promuovere e organizzare iniziative rivolte alla conoscenza dei Beni Culturali e Archeologici presenti sul territorio;
- Promozione di ricerche e studi specifici relativi al settore storico-artistico ed archeologico e promozione turistico-culturale dei luoghi con eventuali pubblicazioni degli studi effettuati;
- Fornire un servizio di sostegno nell'illustrazione di luoghi artistici e gruppi organizzati e quant'altro necessario per la diffusione della cultura in tutte le sue sfaccettature;
- 8. Diffondere la cultura artistica in tutti i campi delle arti, dalla pittura alla scultura, dalla letteratura alla poesia, dal teatro alla danza alla musica, attraverso contatti tra persone, enti ed associazioni e tramite l'organizzazione di attività culturali: concerti, manifestazioni, seminari, convegni, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, presentazione di libri, spettacoli, feste, proiezione di films e documenti, letture-concerti, concerti-seminario, corsi di musica, incontri di musicoterapia, mostre e quant'altro necessario allo sviluppo delle suddette attività artistiche. In riferimento a tali attività possono essere associati servizio catering, lotterie, tombole, pesche di beneficenza, spettacoli occasionali, campagne di sensibilizzazione con eventuali pubblicazioni inerenti alle manifestazioni organizzate, ai fini dell'autofinanziamento e della promozione culturale e dell'arte;
 - Elaborare pubblicare e diffondere opuscoli, giornali, libri, materiali informativi su qualsiasi supporto mediale (audiovisivo, informatico, fotografico

Lotte Marie

etc.);

- 10. Avvalendosi dei diversi sistemi di comunicazione, l'Associazione si propone di immettere le manifestazioni sul circuito dei media sia a livello locale che nazionale, tramite la creazione di pagine Web specifiche da pubblicare su internet e la produzione di CD ROM multimediali, video clip o documenti realizzati con metodi di ripresa digitale;
- 11. Diffondere lo sport come elemento aggregativo con l'organizzzazione di eventi sportivi, happening, tornei e quant'altro necessario allo sviluppo dello sport inteso come movimento corporeo, spirito aggregativi, sano agonismo;
- 12. Svolgere qualsiasi altra attività attinente o connessa, in maniera diretta od indiretta con lo scopo sociale e concludere ogni operazione di natura finanziaria necessaria o utile alla realizzazione dei suddetti scopi;
- Organizzazione e promozione di corsi di formazione professionale anche in collaborazione con gli Enti locali;
- Collaborare e/o convenzionarsi con le istituzioni e gli organismi locali (Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Unione industriale, Pro Loco ed altri);
- Collaborare con tutte le Associazioni, Enti preposti e Privati che perseguano gli stessi fini in Italia e all'Estero;

Espressamente si prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle suddette, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili o gli avanzi di gestione verranno impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Patrimonio

ARTICOLO QUARTO

Il patrimonio è costituito:

Atte Ma

- a) Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) Da eventuali erogazioni, liberalità o lasciți;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 1. Dalla quote sociali;
- Dall'utile derivante da organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- 3. Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- 4. Dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

ARTICOLO QUINTO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 4 mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione il Bilancio (Rendiconto Economico e Finanziario), da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e, pertanto, saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.

Organi dell'Associazione

ARTICOLO SESTO

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea degli associati;

Il Consiglio di Amministrazione;

Assemblea degli associati

of the Marie

ARTICOLO SETTIMO

Gli associati formano l'Assemblea. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario, che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibera sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessaria la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea si radunerà almeno una volta l'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- 1. All'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- 2. Alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 3. All'approvazione ed alla modificazione dello Statuto e dei regolamenti;
- 4. Ad ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione intendesse sottoporre.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante affissione nell'Albo dell'Associazione presso la sede della stessa, oppure mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Ogni associato può farsi rappresentare da un

altro associato, tuttavia nessuno associato può rappresentare più di altri due associati.

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina del Presidente ed eventuali altri organi dell'Associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e Statuto o su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per Statuto.

ARTICOLO OTTAVO

L'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e se lo ritiene opportuno due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni d'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Consiglio d'Amministrazione

ARTICOLO NONO

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di tre membri. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente sono investiti di tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerente alla gestione dell'Associazione ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinaria di gestione.

Qualora durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, lo stesso coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti, i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha

cooptati.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente mediante affissione nell'Albo dell'Associazione presso la sede della stessa, oppure mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun membro, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante l'invio di telegramma.

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al Rendiconto Economico e Finanziario ed all'ammontare della quota sociale.

In prima convocazione, sia le delibere ordinarie che straordinarie, sono regolarmente costituite con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione esse saranno regolarmente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Associati

ARTICOLO DECIMO

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, Persone Fisiche, Giuridiche, Associazioni ed Enti che ne condividono gli scopi. Sono associati tutte le persone

e Lette Marco

Fisiche e Giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio di Amministrazione. Al Consiglio di Amministrazione compete in via esclusiva la facoltà di ammettere nuovi soci. La decisione del Consiglio di Amministrazione sulle domande di ammissione dei soci è insindacabile.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. A tutti gli associati o partecipanti maggiori di età è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione o la modificazione dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ciascuno associato ha diritto ad un voto

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni od esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata per la morosità del socio nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

I soci che non avranno presentato, con qualunque mezzo idoneo, le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Scioglimento

ARTICOLO UNDICESIMO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale, se del caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione dell'Associazione, per qualunque causa, ogni sua attività patrimoniale dovrà essere devoluta ad altra onlus, operante in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge n. 662/1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ARTICOLO DODICESIMO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia, in particolare al D.Lgs. n° 460/1997 e successive modificazioni.

Il Presidente

Il Segretario

Astrueno Colice

fatte Mon

ACENZIA DELL	E ENTRATE UFFIC	OIO DI AVERSA	
THE THE ZUUZ	PACCO N°	- Ph 1 - 00 2	ASHA
Reg.to il	Versate Vic RUNO		0,000
Nº STA			400
Dr. Moote Sactoriello	per IPOTECA Lire		- OFILE EN







L'anno 2004 il giorno 31 Agosto 2004 alle ore 19,00 presso la sede dell' associazione si è riunita, regolarmente convocata ai sensi dello statuto, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

✓ Approvazione modifiche statutarie

Nel luogo ed all'ora indicata nella convocazione, risultano presenti tutti gli associati, i sig.ri

MARIANO LATTE nato a Napoli il 14/12/1956 domiciliato in Napoli Cariati n° 12, professione impiegato con C.F. LTTMRN56T14F839F;

alla Via Salita

MAURO BOSNIA nato a Napoli il 12/10/1961 domiciliato in San Giorgio a Cremano alla Via Marconi n° 72, professione impiegato con C.F. BSNMRA61T10F839I;

ADRIANA COLUCCI nata a Napoli il 30/04/1946 domiciliata a Napoli alla Via Salita Cariati n° 12, professione casalinga C.F. CLCDRN46D70F839T;

FRANCESCO PAOLO NAPPI, nato a Napoli il 07/04/1976 domiciliato a Napoli alla Via Salita Cariati n°12, professione tirocinante dottore Commercialista CF FNC76D07F838E;

A sensi di statuto assume la presidenza il dott. FRANCESCO PAOLO NAPPI e chiama a fungere da segretario la sig.ra Colucci Adriana.

Il Presidente, constatato e fatto constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta Passando allo svolgimento del primo ed unico punto posto all'O.d.G.

l'approvazione delle modifiche statutarie

Il Presidente dichiara che dopo la perdita volontaria della qualifica di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (O.n.l.u.s.), approvata con verbale del 31/03/2004 si rendevano necessarie le modifiche dello Statuto e dà lettura , dopo ampia discussione, dello Statuto sociale così come appare dopo le modifiche stesse.

STATUTO

Denominazione

ARTICOLO PRIMO

E' costituita l'Associazione Giano anche denominata "Giano bifronte". L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO SECONDO

Essa ha sede in Napoli alla Via Salita Cariati nº 12. Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio nazionale ed estero con delibera dell'assemblea.

Scopo

ARTICOLO TERZO

L'Associazione si propone come obiettivo il rilancio culturale, artistico e sportivo in particolare nel territorio della Regione Campania. In dettaglio si prefigge i seguenti obiettivi:

- 1. Gestione organica di manifestazioni culturali, artistiche e sportive;
- Porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, possono trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della cultura, arte e sport un sollievo al proprio disagio;
- 3. Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla L. n° 1089 del 1° giugno 1939, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. n° 1409 del 30 settembre 1963;
- Favorire, promuovere e organizzare iniziative rivolte alla conoscenza dei Beni Culturali e Archeologici presenti sul territorio;
- Promozione di ricerche e studi specifici relativi al settore storico-artistico ed archeologico e promozione turistico-culturale dei luoghi con eventuali pubblicazioni degli studi effettuati;
- Fornire un servizio di sostegno nell'illustrazione di luoghi artistici e gruppi organizzati e quant'altro necessario per la diffusione della cultura in tutte le sue sfaccettature;
- 8. Diffondere la cultura artistica in tutti i campi delle arti, dalla pittura alla scultura, dalla letteratura alla poesia, dal teatro alla danza alla musica, attraverso contatti tra persone, enti ed associazioni e tramite l'organizzazione di attività culturali: concerti, manifestazioni, seminari, convegni, conferenze, dibattiti,

tavole rotonde, presentazione di libri, spettacoli, feste, proiezione di films e documenti, letture-concerti, concerti-seminario, corsi di musica, incontri di musicoterapia, mostre e quant'altro necessario allo sviluppo delle suddette attività artistiche. In riferimento a tali attività possono essere associati servizio catering, lotterie, tombole, pesche di beneficenza, spettacoli occasionali, campagne di sensibilizzazione con eventuali pubblicazioni inerenti alle manifestazioni organizzate, ai fini dell'autofinanziamento e della promozione culturale e dell'arte;

- Elaborare pubblicare e diffondere opuscoli, giornali, libri, materiali informativi su qualsiasi supporto mediale (audiovisivo, informatico, fotografico, cd rom, dvd, etc.);
- 10. Avvalendosi dei diversi sistemi di comunicazione, l'Associazione si propone di immettere le manifestazioni sul circuito dei media sia a livello locale che nazionale, tramite la creazione di pagine Web specifiche da pubblicare su internet e la produzione di CD ROM multimediali, video clip o documenti realizzati con metodi di ripresa digitale;
- 11. Diffondere lo sport come elemento aggregativo con l'organizzazione di eventi sportivi, happening, tornei e quant'altro necessario allo sviluppo dello sport inteso come movimento corporeo, spirito aggregativi, sano agonismo;
- Svolgere qualsiasi altra attività attinente o connessa, in maniera diretta od indiretta con lo scopo sociale e concludere ogni operazione di natura finanziaria necessaria o utile alla realizzazione dei suddetti scopi;
- Organizzazione e promozione di corsi di formazione professionale anche in collaborazione con gli Enti locali;
- Collaborare e/o convenzionarsi con le istituzioni e gli organismi locali (Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Unione industriale, Pro Loco ed altri);
- 15. Collaborare con tutte le Associazioni, Enti preposti e Privati che perseguano gli stessi fini in Italia e all'Estero;
- 16. Organizzare eventi, meeting, concerti e quant'altro necessario allo sviluppo della musica giovanile e di supporto alla crescita culturale dell'intera collettività.

Espressamente si prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle suddette, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili o gli avanzi di gestione verranno impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Patrimonio

ARTICOLO QUARTO

Il patrimonio è costituito:

- a) Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) Da eventuali erogazioni, liberalità o lasciti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 1. Dalla quote sociali;
- 2. Dall'utile derivante da organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- 3. Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- 4. Dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

ARTICOLO QUINTO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 4 mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione il Bilancio (Rendiconto Economico e Finanziario), da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e, pertanto, saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.

Organi dell'Associazione

ARTICOLO SESTO

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea degli associati;

Il Consiglio di Amministrazione;

Assemblea degli associati

ARTICOLO SETTIMO

Gli associati formano l'Assemblea. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere

saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibera sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessaria la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea si radunerà almeno una volta l'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- 1. All'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- 2. Alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 3. All'approvazione ed alla modificazione dello Statuto e dei regolamenti;
- 4. Ad ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione intendesse sottoporre.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante affissione nell'Albo dell'Associazione presso la sede della stessa, oppure mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato, tuttavia nessuno associato può rappresentare più di altri due associati.

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina del Presidente ed eventuali altri organi dell'Associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e Statuto o su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per Statuto.

ARTICOLO OTTAVO

L'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e se lo ritiene opportuno due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni d'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Consiglio d'Amministrazione

ARTICOLO NONO

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di tre membri. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente sono investiti di tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerente alla gestione dell'Associazione ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinaria di gestione.

Qualora durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, lo stesso coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti, i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha cooptati.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente mediante affissione nell'Albo dell'Associazione presso la sede della stessa, oppure mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun membro, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante l'invio di telegramma.

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al Rendiconto Economico e Finanziario ed all'ammontare della quota sociale.

In prima convocazione, sia le delibere ordinarie che straordinarie, sono regolarmente costituite con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione esse saranno regolarmente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Associati

ARTICOLO DECIMO

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, Persone Fisiche, Giuridiche, Associazioni ed Enti che ne condividono gli scopi. Sono associati tutte le persone Fisiche e Giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio di Amministrazione. Al Consiglio di Amministrazione compete in via esclusiva la facoltà di ammettere nuovi soci. La decisione del Consiglio di Amministrazione sulle domande di ammissione dei soci è insindacabile.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. A tutti gli associati o partecipanti maggiori di età è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione o la modificazione dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ciascuno associato ha diritto ad un voto

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni od esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata per la morosità del socio nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

I soci che non avranno presentato, con qualunque mezzo idoneo, le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Scioglimento

ARTICOLO UNDICESIMO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale, se del caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione dell'Associazione, per qualunque causa, ogni sua attività patrimoniale dovrà essere devoluta ad altra Associazione operante in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui

all'art. 3, comma 190 della legge n. 662/1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

VKLICOTO DODICEZIMO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia, in particolare al D.Lgs. n° 460/1997 e successive modificazioni.

L'assemblea DELIBERA all'unanimità

Sull'approvazione del presente statuto

il Presidente

Medicano (hece



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO UFFICIO 94221010633 NAPO			COMPETEN DLI 1	TE		
DENOMINAZIONE ASSOCIAZ	ZIONE " GIANO "					NAT. GIUR.
DOMICILIO FISCA						
C. A. P. 80132	NAPOLI			PROV.		
RAPPRESENTAN NAPPI	TE: COGNOME		NOME FRANCESO	CO PAOLO	CODICE FISCALE NPPFNC76D07F8	39E
рата29/0	07/2004	TIMBRO	UFFICIO IMPOST NAPOLI 4	E DIRETTE		
L FUNZIONAF	RIO.					

AVVERTENZE

- Il presente certificato viene rilasciato dagli uffici delle Imposte Dirette soltanto ai soggetti diversi dalle persone fisiche non contribuenti IVA.
 Il numero di codice fiscale così attribuito rimane invariato nel corso delle attività espletate dal soggetto anche nel caso in cui questo sia tenuto, nel successivo inizio di nuova attività, a presentare la dichiarazione IVA.
- Il soggetto al quale è stato attribuito un certificato di codice fiscale con dati identificativi errati e che non riceva successiva comunicazione
 dall'Amministrazione Finanziaria, deve recarsi entro sei mesi dalla data di emissione del certificato all'Ufficio delle Imposte Dirette competenti
 per chiedere la correzione di tali dati.
- Nel caso di smarrimento del presente certificato è possibile, con apposita domanda soggetta a bollo, ottenere un duplicato da richiedere all'Ufficio delle Imposte Dirette competente.
- 4. A decorrere dal 1º gennaio 1978 è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale sui seguenti principali atti:
 - a) fatture, relativamente all'emittente;
 - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - c) dichiarazione dei redditi e relativi allegati;
 - d) dichiarazioni annuali IVA;
 - e) domande per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
 - f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.
- La normativa generale relativa al numero di codice fiscale è trattata nei D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e 23 dicembre 1977, n. 955 e nei Decreti Ministeriali d'attuazione.

DICHIARAZIONE PERVENUTA AL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN DATA 08/09/2004

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE TIPO SOGGETTO: 12- ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

P.IVA: 04862451210 C.F.: 94221010633 INIZIO ATTIVITA' DEL 01-09-2004 DENOMINAZIONE: ASSOCIAZIONE GIANO

TIPO ATTIVITA': 91332 - ATTIVITA' ORGANIZZAZIONI PER FINI CULTURALI, RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: COMUNE: NAPOLI

PROV: NA

INDIRIZZO: SALITA CARIATI 12

C. FISC. RAPPRESENTANTE: NPPFNC76D07F839E

COGNOME E NOME:

NAPPI

FRANCESCO PAOLO

UFFICIO FINANZIARIO COMPETENTE AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI NAPOLI 1

Li, 08/09/2004